

Prot. n. 2013/6107

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'ALBO TELEMATICO DEI FORNITORI
DELLA DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE, PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento disciplina la procedura per l'istituzione e la tenuta dell'Albo telematico dei fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate, per gli acquisti di servizi fino ad € 200.000,00 e di lavori fino a € 500.000,00 (art 122, co 7 del D.lgs n. 163 del 2006 e s.m.i.). Il presente regolamento viene emanato esclusivamente con finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione, tutela della privacy, nonché nel rispetto del Regolamento di Contabilità e della scheda B.b.2 del Manuale interattivo delle procedure dell'Agenzia.

In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con l'Albo telematico dei fornitori sono:

- assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori nelle procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo di approvvigionamento;
- snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della documentazione cartacea, anche per evidenti finalità ambientali.

In ogni caso, l'Agenzia si riserva la facoltà di utilizzare il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione attivato da Consip, nonché di utilizzare ordinarie procedure aperte o

ristrette, anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come modificato in sede di conversione dalla L. 6 luglio 2012, n. 94.

Art. 2 - Oggetto

Presso la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Ufficio Gare e Contenzioso è istituito con il presente regolamento l'Albo telematico dei fornitori.

L'Albo telematico dei fornitori è un elenco informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici. Nell'Albo telematico dei fornitori vengono iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e relativi allegati, e che, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia delle Entrate ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, siano idonei ad essere invitati alle procedure di cui in premessa per le acquisizioni di forniture, servizi e l'affidamento di lavori per la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo.

L'Albo telematico dei fornitori potrà essere utilizzato anche dalla società Equitalia Spa e dalle sue controllate.

Equitalia Spa potrà, pertanto, invitare a partecipare alle proprie procedure di gara gli operatori economici iscritti all'Albo, nel rispetto dei criteri definiti nell'art. 9 del presente regolamento.

E' fatta salva la facoltà di Equitalia Spa di invitare alle proprie procedure acquisitive operatori economici non iscritti all'Albo.

L'Agenzia ed Equitalia Spa utilizzeranno l'Albo autonomamente e disgiuntamente.

Art. 3 - Struttura

L'Albo telematico dei fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo è articolato in due sezioni: Servizi e Lavori, ciascuna delle quali suddivisa a sua volta nelle macro-categorie, categorie merceologiche e classi d'importo individuate dalla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo nell' *ALL. A* al presente regolamento. Per potersi abilitare alla classe della categoria prescelta, la società deve possedere:

- in caso di servizi, un fatturato medio, negli ultimi tre esercizi approvati, per la stessa categoria non inferiore all'importo massimale della classe;
- in caso di lavori,
 - per abilitarsi alle classi di importo superiore ad € 150.000,00: l'attestazione SOA in corso di validità abilitante all'esecuzione della categoria e della tipologia di lavori prevista nel summenzionato all.A (art. 1 del D.P.R. n. 34/2000, D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.),
 - per abilitarsi alle classi d'importo inferiori ad € 150.000: i requisiti di ordine tecnico-organizzativi di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 e art.90 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.

L'articolazione dell'Albo potrà essere variata o implementata, in ogni momento, con determinazione a cura del Settore Logistica e Fornitori. Di ogni variazione sarà assicurata adeguata informazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (Home- Agenzia- Gare- Albo telematico dei fornitori direzioni centrali).

Art. 4 – Responsabilità

Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Albo è l'Ufficio Gare e Contenzioso della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo (e-mail: dc.ammpc.garecontenzioso@agenziaentrate.it).

Art. 5 - Iscrizione

Gli operatori economici interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad una o più Sezioni dell'Albo istituito dal presente regolamento, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;

- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o una qualsiasi relazione, anche di fatto, ovvero - in caso affermativo – che tale situazione di controllo e/o collegamento e/o relazione non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Qualora gli operatori economici che presentano la domanda d'iscrizione incorrano in uno dei suddetti divieti, l'Ufficio Gare e Contenzioso prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art. 6 - Domanda d'iscrizione

La domanda di iscrizione, esclusivamente in formato telematico deve essere compilata in ogni sua parte secondo lo schema tipo allegato al presente Regolamento (MOD. A), secondo il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal quale risulti il possesso della seguente documentazione:

1. Certificato di iscrizione al Registro delle imprese, riportante l'apposita dicitura antimafia rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente in corso di validità;
2. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;
3. Dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante l'insussistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare di cui all'art. 38, primo comma, D.lgs.n.163/06 e s.m.i.;
4. *Eventuale* Certificazione di qualità ISO 9000- Vision o equivalente;
5. *Eventuale* attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione;
6. *Altro (indicare eventuale altra documentazione che si intende allegare).*

La dichiarazione dovrà altresì attestare che la documentazione ivi menzionata sia in corso di validità.

La domanda di iscrizione, su carta intestata, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma.

Nella domanda d'iscrizione l'operatore economico, oltre ad indicare la sezione, dovrà specificare la/le macro-categorie, relative categorie merceologiche d'interesse e la classe d'importo.

L'omessa specificazione equivarrà a richiesta di inserimento per tutte le macro categorie, categorie e le classi d'importo previste nella sezione di riferimento.

Resta salva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese nella domanda medesima.

Ai fini dell'iscrizione sarà considerato l'ordine progressivo di ricezione telematica delle domande purché le stesse risultino regolari.

Ai fini dell'inserimento nell'Albo non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali.

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata in formato pdf alla casella di posta elettronica istituzionale dell'Ufficio Gare e Contenzioso della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo (e-mail: dc.ammpec.gareecontenzioso@agenziaentrate.it).

L'Ufficio Gare e Contenzioso effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (ad esempio, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante), nonché la completezza delle dichiarazioni della domanda di iscrizione.

In difetto di elementi ostativi, e fatta salva comunque la possibilità di procedere ai controlli a campione e se del caso all'adozione del provvedimento di cancellazione anche successivamente, l'Ufficio Gare e Contenzioso comunica l'avvenuta iscrizione all'Albo, attribuendo alla società un codice identificativo secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Qualora la domanda d'iscrizione sia priva di sottoscrizione o delle dichiarazioni previste, si procederà al rigetto della medesima.

Nel caso in cui l'Ufficio Gare e Contenzioso ravvisasse la necessità di acquisire chiarimenti o precisazioni, sarà cura dell'operatore economico fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in mancanza, entro dieci giorni dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.

L'Ufficio Gare e Contenzioso effettua, anche a campione, appositi controlli circa le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all'Albo dall'operatore economico.

I controlli comportano, tra l'altro, le seguenti attività:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici secondo:

- a) la normativa vigente (D.Lgs. n. 163/2006 in particolare Artt. 38, 39 e 40);
- b) le disposizioni regolamentari e gli atti di organizzazione dell'Agenzia delle Entrate;
- c) quanto disposto dai rispettivi regolamenti centrali o regionali per l'istituzione e la gestione dell'Albo telematico dei fornitori;
- d) le disposizioni di cui alla disciplina antimafia (D.P.R. 159/2011), (D.Lgs. n. 163/2006 art. 247 e s.m.i.), la disciplina relativa alle assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili (Legge 68/99 e s.m.i.), la disciplina giuslavoristica nonché quanto altro l'Ufficio riterrà necessario ad assicurare l'accesso all'Albo di operatori economici che osservino e siano in regola sia con la disciplina generale vigente in materia di contratti pubblici che con quella specifica del settore di competenza.

L'Ufficio Gare e Contenzioso potrà attivare a proprio insindacabile giudizio tutti i controlli ritenuti necessari al fine di determinare l'ammissibilità o meno degli operatori all'Albo, nonché la relativa permanenza.

Fatto salvo l'esito di eventuali controlli, l'operatore viene iscritto all'Albo in conformità alla richiesta sulla base di quanto indicato nella domanda di iscrizione all'Albo telematico dei fornitori.

Solo in caso di rigetto dell'istanza, riceverà dall'Ufficio apposita comunicazione di rigetto, con l'indicazione delle cause di non ammissibilità.

Tutte le comunicazioni relative all'Albo avverranno in modalità telematica, attraverso l'indirizzo indicato dall'operatore economico e la casella di posta elettronica istituzionale della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo (e-mail: dc.ammpe.garecontenzioso@agenziaentrate.it).

Resta in ogni caso salva per la Direzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo la facoltà di utilizzare altri canali di comunicazione.

Art. 7 - Variazione ed aggiornamento dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo non è soggetta a riconferma, ma avrà durata dalla ricezione della domanda in formato telematico fino alla validità dell'Albo.

Durante il corso di validità dell'Albo telematico dei fornitori, l'Ufficio Gare e Contenzioso inserisce nell'Albo gli operatori economici via via che presentano domanda di iscrizione e che a seguito dell'esame e dei controlli risultano in possesso di tutti i requisiti necessari.

Ogniqualevolta si verificano variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla documentazione per la quale sia stata fornita dichiarazione sostitutiva in sede di prima richiesta di iscrizione all'Albo fornitori, l'operatore deve comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute, esclusivamente all'Ufficio Gare e Contenzioso secondo il modello allegato al presente Regolamento (MOD B).

Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla cancellazione dall'Albo dell'operatore inadempiente.

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione o classi d'importo, secondo il modello allegato al presente Regolamento (MOD C).

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Albo telematico dei fornitori può, in qualsiasi momento, chiedere all'Ufficio di essere cancellato dall'Albo medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.

Tutti i casi di cancellazione, sia a domanda che d'ufficio, comportano l'impossibilità di essere reinseriti nell'Albo per il periodo di validità dello stesso, qualora dovesse essere presentata nuova domanda di iscrizione.

Verrà invece disposta la cancellazione d'ufficio e conseguente esclusione dall'Albo:

- nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione;
- per omessa o anche parziale comunicazione, nei tempi e con le modalità richieste dalla presente procedura di variazioni intervenute successivamente al conseguimento dell'iscrizione all'Albo;
- qualora la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo venga in possesso di documenti, notizie o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a dimostrare il mancato rispetto delle disposizioni sancite nei rispettivi regolamenti;

- per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
- per accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara;
- per mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.);
- per mancata presentazione di offerta per n. 2 procedure consecutive (salvo giustificato motivo).

Art. 9 - Criteri di individuazione dei fornitori

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure seguirà i seguenti criteri concorrenti, ricavati in applicazione dei principi di cui agli artt. 2 e 125 del Codice:

- **criterio della rotazione**, con scorrimento sistematico per ciascuna Sezione, tenendo conto dell'ordine preconstituito sulla base della data di iscrizione. Inoltre, l'impresa affidataria che abbia adempiuto diligentemente le obbligazioni contrattuali potrà essere invitata alla successiva procedura, fatto in ogni caso salvo il rispetto del successivo criterio. In caso di mancata partecipazione a n. 1 procedura, l'operatore economico perderà il turno e sarà oggetto di un nuovo invito solo a seguito dell'esaurimento dell'elenco formato sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione. In tale caso, l'operatore manterrà lo stesso numero di iscrizione.
- **criterio del plafond** di impegni assunti dal fornitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Il plafond indica il rapporto tra il fatturato realizzato negli impegni contrattuali intrattenuti con l'Agenzia delle Entrate ed il fatturato medio annuo conseguito complessivamente dall'azienda negli ultimi tre esercizi.

Il criterio del plafond comporta in ogni caso - sia per l'operatore economico che conseguirà l'iscrizione all'Albo che per quello non iscritto ma ritenuto idoneo - l'impossibilità di essere invitato alle procedure di acquisizione di servizi o lavori, qualora, nell'ultimo esercizio approvato abbia assunto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate impegni eccedenti il 25% rispetto al proprio fatturato medio annuo calcolato nell'ultimo triennio.

Resta salva la facoltà dell'Agenzia - in caso di ridotto numero di iscritti - di derogare all'applicazione dei criteri di cui al presente articolo e, quindi, di interpellare per le procedure operatori economici non iscritti all'Albo telematico dei fornitori, ritenuti idonei

sulla base di giudizi favorevoli per precedenti rapporti contrattuali o in relazione a forniture, servizi o lavori di particolare natura che richiedano un elevato grado di specializzazione.

Art. 10 – Validità

L'Albo ha una validità triennale decorrente dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet www.agenziaentrate.it. (Home- L'Agenzia- Avvisi e bandi di gara- Albo telematico dei fornitori direzioni centrali).

Contestualmente, si dispone la soppressione del precedente Albo dei fornitori, di cui al regolamento 2010/44897.

I fornitori iscritti al precedente Albo prot. n. 2010/44897 sono iscritti automaticamente presso l'Albo telematico dei Fornitori di cui al presente Regolamento istitutivo, salvo eventuale espressione di volontà contraria da comunicare, in ogni tempo, a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato all'art.6 del presente Regolamento.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali dei quali l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo telematico dei fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.it. (Home- L'Agenzia- avvisi e bandi di Gara- Albo telematico dei fornitori direzioni centrali).

Resta salva la facoltà di adottare ulteriori forme di pubblicità.

Roma, 29 aprile 2013

IL DIRETTORE CENTRALE
Stefano Antonio Sernia